



UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione relativamente alle gare del Campionato Italiano Under 23 Femminile e Maschile di Slalom svoltosi il 12-13/9/2015 a Papigno

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

A seguito di segnalazione è stato aperto il procedimento e il 18/9/2015 è stata fissata come data della decisione il 29/09/2015.

Con nota del 23.09.15, la società *Ivrea Canoa Club* ha controdedotto che: *"In riferimento alla segnalazione in oggetto relativa al Campionato italiano Under 23 di canoa slalom del 12-13/09/2015 a Papigno ed in particolare alla partecipazione degli atleti dell'Ivrea Canoa Club, appartenenti alla categoria Ragazzi, nella gara a squadre Under 23 ci sembra opportuno riportare le motivazioni che ci fanno pensare di aver agito nel rispetto delle normativa vigente al momento dei fatti in questione:*

- 1) il giorno delle iscrizioni (7 settembre 2015) il Codice di Gara dello Slalom presente sul sito (aggiornamento 2/2015 in vigore dal 23 marzo 2015) all'articolo 1.12 comma 4 consentiva la partecipazione di un Ragazzo alle competizioni per Under 23. Vedi allegato;*
- 2) il sito della FICK www.iscrizionifluviale.it ha regolarmente accettato le iscrizioni di una nostra squadra composta da atleti della categoria senior e di quella ragazzi. Vedi allegato;*
- 3) non sono giunte a questa società comunicazioni/circolari, via posta elettronica da parte della Fick, che informassero di modifiche a questo disciplinare. Procedura normalmente adottata in caso di variazione dei codici di gara;*
- 4) sulla home page del sito della Fick è ora presente una generica "evidenza" che linka il Codice di Gara da cui è stata depennata all'articolo 1.12 comma 4 la parola "Ragazzi". Ferma la data di aggiornamento, non sappiamo in che data sia stato modificato, sicuramente dopo l'apertura delle iscrizioni alla gara di cui in oggetto;*
- 5) in sede di accredito non è stata evidenziata alcuna anomalia nelle nostre iscrizioni e/o contestata la composizione della squadra Under 23."*

Con nota del 21/09/15, il signor Marco A. Strinati, componente del Comitato Organizzatore, ha indicato gli atleti e le società coinvolte nella fattispecie in esame, come di seguito riportate:

Campionato Italiano Slalom K1 SQUADRE UNDER 23 femminile (unica squadra partecipante)

1^ Signori Lisa/ Alducci Beatrice/ Appodia Laura, asd Canoa Club Kayak Valstagna;

Campionato Italiano Slalom K1 SQUADRE UNDER 23 Maschile

1^ Monguzzi Davide/ Malossi Luca/ Beda Marcello, asd Canoa Club Bologna

2^ Mandia Davide/ Fiorese Nicola/ Vianello Marco, asd Canoa Club Kayak Valstagna;

3^ Campana Emanuele/ Manfredini Filippo/ Carlini Luca, asd Canoa Club Ferrara

4^ Bellini Francesco/ Ghisetti Davide/ Gjoshi Lorand, asd Ivrea Canoa Club

Gli atleti evidenziati in giallo appartengono alla categoria RAGAZZI

In virtù di tali nuove dichiarazioni, si è reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti dei fatti e all'acquisizione di elementi necessari ai fini della decisione.

A fronte di ciò, con ordinanza del 28/09/2015, è stato disposto il rinvio del termine della decisione fissando come nuova data il 29/10/2015.

Dopo aver raccolto, confrontato e incrociato tutti gli elementi, questo giudice, dovendo decidere sulla base dei fatti e secondo diritto, provvede come segue.

A conclusione dell'esame della documentazione risulta confermato che alcuni atleti della categoria ragazzi, tesserati con l'Ivrea Canoa Club e Canoa Club Kayak Valstagna, abbiano gareggiato nelle gare a squadre riservate agli atleti U23.

Ebbene, secondo la difesa della società Ivrea Canoa Club, all'atto delle iscrizioni, sul sito federale era presente un Codice di Gara dello Slalom in vigore dal 23 marzo 2015, che, all'articolo 1.12 comma 4, consentiva la partecipazione di un Ragazzo alle competizioni per Under 23. Inoltre, la stessa, evidenzia che il sito della FICK www.iscrizionifluviale.it ha regolarmente accettato le iscrizioni della loro squadra composta da atleti della categoria senior e di quella ragazzi e che non sono giunte in società comunicazioni/circolari, via posta elettronica da parte della Fick, che informassero di modifiche al codice.

Infine, la società Ivrea Canoa Club ha, altresì, dichiarato che in data e ora di invio della nota succitata, sulla *home page* del sito web della Fick, era presente "una generica evidenza che linka il Codice di Gara da cui è stata depennata all'articolo 1.12 comma 4 la parola "Ragazzi".

Orbene, dopo aver esaminato tutte le delibere del Consiglio Federale non risulta che l'articolo in esame sia stato modificato per cui, a tutt'oggi, continua a permanere il divieto di far gareggiare atleti della categoria ragazzi in quella Senior/U23.

Invero, il Consiglio Federale, con delibera n. 31 del 23 marzo 2015, è intervenuto modificando alcune norme ma non quella relativa alla possibilità di far gareggiare atleti della categoria ragazzi in quella senior.

Da una verifica del sito federale, inoltre, emerge che la parte indicata con la dicitura "evidenza", è dedicata a varie notizie ma tale sezione non viene mai utilizzata al fine di evidenziare argomenti riguardanti i codici di gara.

Risulta, altresì, che fin dal marzo scorso, è regolarmente pubblicata, sia nella sezione Circolari che nella Sezione Carte Federali > Codice di Gara, la versione integrale e corretta del Regolamento di Canoa Slalom.

Al di là di ciò, non sussistendo a tutt'oggi una specifica norma che stabilisce con quale modalità deve essere effettuata la pubblicazione degli aggiornamenti delle norme, è onere di ogni interessato, prima di ogni competizione sportiva, verificare, sul sito federale ovvero direttamente con la segreteria federale, l'eventuale aggiornamento delle carte federali soprattutto quando queste assumono rilevanza per la competizione degli atleti.

Nel caso che ci occupa, l'affiliato, il comitato organizzatore e i giudici arbitri, avrebbero dovuto verificare prima dell'inizio delle gare, eventuali aggiornamenti delle norme al fine di sincerarsi della regolarità delle iscrizioni e degli equipaggi in gara.

Preme evidenziare, al fine di sollecitare gli organi competenti ed evitare criticità in futuro, che tra i compiti del Comitato Organizzatore vi sono anche quelli di:

a) verificare le iscrizioni e segnalare eventuali irregolarità all'Affiliato, b) verificare che la categoria in cui il concorrente è iscritto sia compatibile con la sua età, con le disposizioni del bando e con le norme del presente regolamento; (art. 2.2 comma 2 lettera a e b, codice di slalom).

Tra i comiti del Direttore di Gara, invece, v'è quella di verificare la correttezza del Programma e della lista dei concorrenti iscritti (art. 2.5 lettera c, codice di slalom).

Tra i compiti del Giudice Arbitro Principale vi è, tra l'altro, quella di verificare il rispetto delle regole del codice (art. 2.7 codice di slalom).

A nulla rileva, inoltre, che il sistema informatico abbia accettato l'iscrizione degli atleti della categoria ragazzi in quella U23, in quanto pur in presenza di un eventuale errore e/o forzatura del software, quello che deve sempre prevalere è il rispetto delle norme federali.

Allo stato, in mancanza di ogni espressa modifica, l'art. 1.13 del regolamento disciplina

delle Gare di Slalom, rubricato "*Partecipazione di un atleta di una categoria in prove di altre categorie*", stabilisce tassativamente che "*e' consentita la partecipazione di tesserati della categoria Ragazzi/e nella categoria Junior; tesserati della categoria Junior nella categoria Senior*".

La norma in parola, è chiara e non lascia dubbi interpretativi circa l'impossibilità di far gareggiare un atleta della categoria ragazzi in quella Senior.

In punto di diritto, pertanto, non v'è alcun dubbio, circa l'irregolarità delle iscrizioni degli atleti Alducci Beatrice e Appodia Laura nonché di Ghisetti Davide e Gjoshi Lorand, componenti delle squadre che hanno partecipato rispettivamente alla gara U23 Femminile e U23 Maschile, essendo stati inseriti in una categoria non consentita.

Alla luce di quanto innanzi, si ritiene che le due iscrizioni, della società Ivrea Canoa Club e quella debbano essere considerate viziate da patente irregolarità

P.Q.M.

Il giudice sportivo nazionale annulla il risultato sportivo di Campione Italiano U23 Femminile assegnato alla squadra della società asd Canoa Club Kayak Valstagna composta dagli atleti ***Signori Lisa, Alducci Beatrice e Appodia Laura.***

Annulla, altresì, il risultato della gara U23 Maschile della squadra della società Ivrea Canoa Club ADS composta dagli atleti ***Bellini Francesco, Ghisetti Davide e Gjoshi Lorand.***

Dispone il relativo aggiornamento delle classifiche.

Si comunichi nelle forme previste dal regolamento di giustizia.

Roma, li 29/10/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
f.to Avv. Giuseppe De Pascale